

## PARERE LEGALE

In data 22 giugno 2020, il sig. ██████████ richiedeva parere legale in forma telematica formulando il seguente quesito:

*“Mio zio, celibe, cugino di mia madre deceduta nel 2003, con testamento olografo mi ha nominato unico erede dei suoi beni, i cugini vogliono impugnare il testamento e mi hanno fatto pervenire, da parte dei loro legali, due diffide a non proseguire nelle operazioni di successione. Visto che il testatore non ha genitori figli e fratelli, posso continuare ad espletare le operazioni di successione oppure no?”.*

\* \* \*

Il parere riguarda la disciplina della successione testamentaria e la validità ed efficacia di uno specifico testamento olografo.

Da quanto prodotto dal richiedente parere, il testamento olografo è già stato pubblicato ai sensi dell'art. 620 cod. civ.

Pertanto, come previsto dalla stessa norma, *«avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione»*, pertanto l'erede nominato può procedere al compimento degli atti necessari, presentando anzitutto la dichiarazione di successione, liquidando e pagando le imposte e volturando gli eventuali beni immobili e mobili trascritti a favore dell'erede. Potrà inoltre richiederne l'immissione nel possesso dei beni non nella sua disponibilità.

Il testamento pubblicato è infatti valido sino a che non venga impugnato vittoriosamente in ragione di vizi nel testo o nella volontà, non venga dichiarato falso o non venga revocato da una disposizione più recente incompatibile.

In merito alla validità del testamento, ai sensi dell'art. 602 cod. civ., i requisiti di forma del testamento olografo sono tre: autografia, data e sottoscrizione. Questi tre elementi appaiono sussistere nel caso di specie, anche se non è ovviamente possibile esprimere alcun parere relativamente

all'autografia della scheda testamentaria.

Neanche le eventuali correzioni segnalate (in massima parte dei meri “ricalchi”) sembrano tanto sostanziali da giungere ad inficiare la volontà manifestata dal *de cuius*.

Più complesso appare il rilievo relativo all'esistenza di una condizione, anzitutto perché la formula usata potrebbe non configurare come una vera e propria condizione in senso tecnico-giuridico. Pertanto il giudizio sull'interpretazione della formula può solo essere rimesso ad un giudice in sede contenziosa. In ogni caso, qualora di condizione si trattasse, non si hanno elementi per poter riferire in merito al suo avveramento, e cioè relativamente all'effettiva prestazione di servizi assistenziali da parte dell'erede nominato.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, l'eventuale azione di impugnazione da parte degli aspiranti eredi *ex lege* dovrà essere obbligatoriamente preceduta da un tentativo di mediazione.

\* \* \*

Il presente parere viene reso in via telematica e sulla base delle sole informazioni fornite dal richiedente. Esso prescinde da ogni quantificazione e/o qualificazione, nonché dall'esito di un eventuale giudizio.